REGIONE TOSCANA



DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11891 del 10-08-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5058 - Data adozione: 02/04/2020

Oggetto: L.R. 73/2018. Garanzia Toscana. Modifiche e approvazione dei nuovi bandi relativi al Voucher garanzia e Fondo regionale di garanzia in attuazione della Delibera di G.R. n. 428/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD005684

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese";

Visto l'articolo 26 della Legge regionale n. 73/2018 ad oggetto gli interventi da attivare nell'ambito di "Garanzia Toscana" e ss.mm.ii;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione" in cui si individua l'attivazione di un insieme di interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI (Garanzia Toscana);

Vista la propria decisione n. 10 del 16.09.2019 prevede l'attivazione di tre linee di intervento nell'ambito dello strumento Garanzia Toscana, e precisamente una sezione speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia che operi riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Confidi o intermediari finanziari per le tipologie previste dal Fondo, un Fondo regionale di garanzia ad accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG ed un Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia);

Vista la propria Deliberazione n. 1554 del 9/12/2019 ed il successivo DD n. 21052 del 19/12/19 che individuano le modalità con cui viene attivata la suddetta Sezione Speciale Toscana del Fondo di Garanzia L. 662/96, stabilendo che con la stessa si potenzia l'intervento del Fondo attraverso l'incremento della misura della riassicurazione, rispetto a quella massima concedibile dal Fondo, fino al 90% dell'importo garantito;

Vista inoltre la propria Deliberazione n. 1611 del 16/12/2019 ed il successivo DD n. 21567 del 24/12/19 che individuano le modalità con cui il fondo voucher garanzia opera, prevedendo che allo stesso possano avere accesso solo le MPMI ed i professionisti che abbiano ottenuto una garanzia:

- a) da un soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana
- b) riassicurata alla Sezione Speciale Toscana del Fondo di Garanzia L. 662/96;

Vista la propria Deliberazione n. 1597 del 16/12/2019 ed il successivo DD n. 21480 del 20/12/2019 modificato dal D.D. n. 1389 del 5/2/2020, che individuano le modalità con cui viene attivato il fondo di regionale di garanzia;

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 sulle misure temporanee di supporto all'economia per il Covid-19;

Considerato che il bando del fondo di garanzia regionale di cui al D.D. 1389 del 05.02.2020 stabilisce che le operazioni di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro sono considerate "operazioni di microcredito";

Visto l'art. 49 del suddetto DL 18/2020 che stabilisce l'aumento dell'importo del microcredito concedibile alle imprese (di cui all'art. 111 comma 1 lett. a) del d. lgs 385/1993), da 25.000 a 40.000;

Richiamata la delibera di G.R. n. 428 del 30.03.2020 che stabilisce, tra l'altro, alcune modifiche all'operatività del bando Voucher garanzia e del fondo regionale di garanzia;

Considerato altresì che la suddetta delibera di G.R. n. 428/2020 prevede di applicare la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 21398 del 31.12.2019, di approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione di un elenco di soggetti garanti autorizzati allo strumento "voucher Garanzia", e n. 4091 del 19.03.2020, di approvazione dell'elenco aggiornato al 18 marzo 2020;

Ritenuto necessario approvare le seguenti modifiche al bando c.d. voucher garanzia di cui al d.d. n. 21567/19, per tutto il periodo di vigenza dell'art. 49 comma 1 del Dl 18/2020 (9 mesi) e dalla data del 18 marzo 2020:

a. limitatamente alle garanzie di cui al comma 1 lettera c), ferma restando l'applicazione degli altri requisiti previsti dal bando, la condizione di ammissibilità delle operazioni finanziarie riassicurate alla Sezione (di cui al par. 2.1 "Soggetti beneficiari" del bando) debba essere verificata solo per le operazioni di importo garantito superiore a 1.500.000,00 per le quali continuerà ad operare la Sezione Speciale mentre per le altre si intenderà soddisfatta qualora l'operazione sia riassicurata direttamente al Fondo di Garanzia L. 662/96;

b. il contributo in conto commissioni di garanzia (par. 3.1 "Caratteristiche del contributo" e 3.2 "Spese ammissibili" del bando) è pari all'importo massimo del 2% dell'operazione finanziaria garantita, con un tetto per singola impresa, da calcolarsi anche su più operazioni, pari a 10.000,00 euro;

Ritenuto inoltre necessario stabilire che i soggetti garanti autorizzati ad accompagnare le imprese per la presentazione della domanda di voucher, individuati ai sensi del d.d. n. 21398/2019, sono autorizzati anche al voucher garanzia come modificato sopra a condizione che:

- i costi omnicomprensivi per la garanzia, che includono sia le commissioni di garanzia che le spese accessorie, non siano superiori al 2% dell'operazione finanziaria garantita;
- le istruttorie delle richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti siano istruite entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia;

- i rispettivi fogli informativi disponibili presso i siti web, prevedano l'informazione sulla applicazione delle sopra dette condizioni, con evidenza anche delle percentuali di copertura delle garanzie rilasciate;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che i soggetti garanti debbano inviare entro e non oltre la data del 9 aprile 2020 i fogli informativi adeguati alle nuove condizioni, nonché una comunicazione di impegno al rispetto di dette condizioni; in caso di mancato invio l'Amministrazione procederà alla temporanea cancellazione del soggetto garante dall'elenco degli autorizzati e la nuova iscrizione potrà essere disposta solo con provvedimento adottato seguito dell'avvenuta verifica delle sopra descritte condizioni;

Ritenuto infine necessario attivare un monitoraggio sistematico da parte dell'Amministrazione sull'attuazione della misura, anche al fine di valutare l'introduzione di correttivi, e stabilire, in caso di successivo inadempimento degli impegni assunti, di procedere alla cancellazione del soggetto garante dall'elenco degli autorizzati;

Ritenuto inoltre necessario approvare le seguenti modifiche al bando del fondo regionale di garanzia di cui al d.d. n. 1389/2020:

- 1. aumento a 40.000,00 euro del limite massimo di importo per qualificare un'operazione di microcredito (di cui al par. 3.3 "Operazioni finanziarie ammissibili" del bando);
- 2. aumento dell'importo massimo dei finanziamento garantito (di cui al par. 3.3 "Operazioni finanziarie ammissibili" del bando) a 500.000,00 per le esigenze di liquidità, compresi i consolidamenti (consolidamento di passività a breve e rimodulazione di finanziamenti a medio e lungo termine);
- 3. aumento della percentuale di copertura della garanzia (di cui al par. 3.5 "Caratteristiche della garanzia" del bando) al 60% per le suddette operazioni di consolidamento di finanziamenti;

Visti gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto che recepiscono le modifiche suindicate;

Ritenuto inoltre necessario che stabilire che le domande pervenute al bando voucher approvato con d.d. n. 21567/19 a partire dalla data del 18 marzo 2020, data di sospensione della Sezione Regionale, e fino al 15 aprile compreso, siano ammissibili anche in caso di riassicurazione diretta al Fondo centrale di garanzia;

Ritenuto opportuno stabilire che i suddetti bandi relativi al Voucher garanzia e al Fondo regionale di garanzia potranno essere attuati ai sensi della *Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"*, con successivo provvedimento adottato a cura del Settore competente in materia;

DECRETA

- 1. di approvare il nuovo bando relativo al Fondo regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia) che sostituisce il bando approvato con d.d. n. 21567/19 per la presentazione delle domande a partire dalla data del 16 aprile 2020, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di stabilire che i soggetti garanti autorizzati individuati ai sensi del d.d. n. 21398/2019 sono autorizzati anche al voucher garanzia con le modalità del bando di cui al paragrafo 1, a condizione che:
 - i costi omnicomprensivi per la garanzia, che includono sia le commissioni di garanzia che le spese accessorie, non siano superiori ai limiti di cui al paragrafo 3.2 "Spese ammissibili" del bando voucher garanzia;
 - le istruttorie delle richieste di garanzia da parte di imprese e professionisti siano istruite entro e non oltre 15 giorni dalla data di completamento della richiesta di garanzia;
 - i rispettivi fogli informativi disponibili presso i siti web, prevedano l'informazione sulla applicazione delle sopra dette condizioni, con evidenza anche delle percentuali di copertura delle garanzie rilasciate;
- 3. di stabilire che i soggetti garanti devono inviare entro e non oltre la data del 9 aprile i fogli informativi adeguati alle nuove condizioni, nonché una comunicazione di impegno al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. In caso di mancato invio nei termini di cui sopra, l'Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto garante dall'elenco degli autorizzati. Le comunicazioni di impegno ed i nuovi fogli informativi inviati successivamente saranno istruiti ai fini di un successivo reinserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati, con decreto dirigenziale da adottare in data successiva al 16 aprile;
- 4. di attivare un monitoraggio sistematico da parte dell'Amministrazione sull'attuazione della misura, anche al fine di valutare l'introduzione di correttivi, e, in caso di successivo inadempimento degli impegni assunti, di procedere alla cancellazione del soggetto garante dall'elenco degli autorizzati;
- 5. di approvare il nuovo bando del "Fondo regionale di garanzia" che sostituisce il bando approvato con d.d. n. 1389/2020, per la presentazione delle domande a partire dalla data del 16 aprile 2020, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6. di stabilire che le domande pervenute al bando voucher approvato con d.d. n. 21567/19 a partire dalla data del 18 marzo 2020, data di sospensione della Sezione Regionale, e fino al 15 aprile compreso, siano ammissibili anche in caso di riassicurazione diretta al Fondo centrale di garanzia;
- 7. di stabilire che i suddetti bandi relativi al Voucher garanzia e al Fondo regionale di garanzia potranno essere attuati ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", con successivo provvedimento adottato a cura del Settore competente in materia;

8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana e al RTI Toscana Muove quali soggetti gestori.
Il Dirigente

Allegati n. 2

- B bando fondo regionale di garanzie f43574046e5b94a412cf6916f6a95cffa010c2a79e2a64f68ca934f18137c05d
- A bando voucher garanzia f43574046e5b94a412cf6916f6a95cffa010c2a79e2a64f68ca934f18137c05d

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA Positivo

CERTIFICAZIONE